

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile

Sentenza 10 giugno 2014, n. 13088

**Integrale**

Contratto di somministrazione - Energia elettrica - Inadempimenti - Costi aggiuntivi per le spese postali - Deliberazione A.E.E.G. - Obbligo di offrire una possibilità gratuita di pagamento - Codice del consumo - Illegittimità dei costi aggiuntivi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - rel. Presidente

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8846/2011 proposto da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS) - Società' con unico azionista, soggetta all'attività' di direzione e coordinamento di (OMISSIS) SpA, nella qualità' di procuratore della (OMISSIS) SPA in persona del proprio procuratore, nonché' (OMISSIS) SPA - Società' con unico azionista, soggetta all'attività' di direzione e coordinamento di (OMISSIS) SpA, nella sua qualità' di beneficiaria del ramo di azienda della (OMISSIS) SpA in persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all'avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 123/2010 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA - Sezione Distaccata di CASTELLAMMARE DI STABIA, depositata l'1/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/05/2014 dal Presidente Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza depositata in data 1.3.2010 il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Castellammare di Stabia - rigetto l'appello proposto da (OMISSIS) S.p.A. avverso la sentenza del Giudice di Pace che l'aveva condannata a risarcire a (OMISSIS) il danno da inadempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica.

2. - L'inadempienza venne ravvisata nel mancato rispetto del provvedimento dell'Autorita' Garante per l'Energia Elettrica e il Gas che aveva previsto l'obbligo per il fornitore di predisporre una modalita' gratuita di pagamento dell'energia, in tal senso integrando - ex articolo 1339 c.c. - il contratto di somministrazione.

3 - Avverso la suddetta sentenza (OMISSIS) s.p.a., nella qualita' di procuratore speciale di (OMISSIS) S.p.A. nonche' (OMISSIS) s.p.a., quale beneficiaria di ramo di azienda di (OMISSIS) spa, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

L'utente intimato non ha espletato attivita' difensiva.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo di ricorso denuncia "violazione e falsa applicazione della Legge 14 novembre 1995, n. 481, articolo 2", assumendosi che la Delib. n. 200 del 1999 e particolarmente l'articolo 6, comma 4, di essa non aveva avuto l'effetto di integrare il contratto di utenza, perche' la Legge n. 481 del 1995 e in specie l'articolo 2, comma 12, lettera h), di essa attribuirebbe questo effetto solo alle Delib. in tema di produzione ed erogazione di servizi, mentre dell'articolo 6, citato comma 4, avrebbe riguardato materia estranea a tali concetti.

Il secondo motivo lamenta "difetto di motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso".

Il terzo motivo denuncia la "violazione e falsa applicazione della Legge n. 481 del 1995, articolo 2, comma 12, lettera h), in relazione all'articolo 1196 c.c. - insufficiente e contraddittoria motivazione".

Il quarto motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'articolo 1339 c.c.", sotto il profilo che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito, comunque, efficacia integrativa del contratto all'articolo 6, comma 4, citato, invocando l'articolo 1339 c.c.: tale norma non poteva, invece, trovare applicazione, perche' rende possibile l'inserzione automatica di clausole nel contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l'inserimento in assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D'altro canto, l'inserimento non era stato possibile anche perche' l'inosservanza della Delib. da parte dell'(OMISSIS) era espressamente sanzionabile dall'Autorita' ai sensi della citata Legge n. 481 del 1995, articolo 2, comma 20, lettera c).

Il quinto motivo denuncia "insufficiente motivazione in ordine a fatti decisivi e controversi".

Il sesto motivo denuncia "contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi e controversi".

2. - I primi sei motivi, riguardando, sotto diversi profili, la questione dell'idoneita' dell'articolo 6, comma 4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere considerati unitariamente, con l'avvertenza che le considerazioni che si verranno svolgendo ed approderanno alla conclusione della sua inidoneita' si giustificano, sia a livello interno alla Legge n. 481 del 1995, sia considerandola in riferimento al meccanismo civilistico di cui all'articolo 1339 c.c., espressamente evocato dall'(OMISSIS), sia considerandola in riferimento alla norma

sull'integrazione del contratto ai sensi dell'articolo 1374 c.c., evocata fuggacemente dalla decisione impugnata, ma non nei motivi della ricorrente.

3. - Il Collegio ritiene che l'articolo 6, comma 4, della Delib. non abbia determinato in alcun modo ne' l'inserimento della relativa previsione nel contratto di utenza, ne' l'integrazione di esso.

Queste le ragioni.

3.1 - Deve innanzitutto ritenersi che non e' condivisibile la prospettazione dell'(OMISSIS) secondo cui l'articolo 2, comma 12, lettera h), sarebbe da interpretare nel senso che le Delib. adottate dall'A.E.G.G. ai sensi di essa (fra le quali rientra quella di cui all'articolo 6, comma 4) possano svolgere efficacia integrativa dei contratti di utenza individuali, attraverso la mediazione dell'integrazione del regolamento di servizio predisposto dal concessionario, soltanto per quanto attiene alla produzione ed alla erogazione del servizio, intese come relative all'esecuzione della prestazione del concessionario del servizio e non invece quanto alle modalita' di esecuzione della prestazione dell'utente, come nella specie la modalita' dell'adempimento.

Questa lettura della norma non appare conforme alla sua corretta esegesi, sia sul piano letterale sia su quello teleologico.

3.2 - Le ragioni sono le seguenti. Va premesso che la Legge n. 481 del 1995, articolo 1, comma 1 (recante: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"), prevede, sotto la rubrica "Finalita'" che "Le disposizioni della presente legge hanno la finalita' di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilita', di seguito denominati "servizi" nonche' adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi in condizioni di economicita' e di redditivita', assicurandone la fruibilita' e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse".

Il lettore della norma percepisce che fra le finalita' della legge v'e' anche quella di promuovere "la tutela degli interessi di utenti e consumatori".

Il successivo articolo 2, comma 12, dopo avere previsto che "Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di cui all'articolo 1, svolge le seguenti funzioni", che poi provvede ad elencare in una serie di lettere, nella lettera h) dispone che l'A.E.G.G. "emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37".

Ora, la struttura di questa norma consente di affermare che dall'esercizio da parte dell'A.E.G.G. del potere da essa previsto possa senz'altro derivare una integrazione del contratto di utenza ai sensi dell'articolo 1339 c.c. (possibile anche senza una sostituzione di clausola prevista, sostituzione che puo', comunque, essere anche solo parziale e, quindi, modificativa).

Il punto da chiarire concerne, per un verso la definizione dell'ambito oggettivo di tale possibile integrazione e, per altro verso l'individuazione delle condizioni in presenza delle quali l'esercizio del potere puo' avere l'effetto integrativo.

Che in astratto l'integrazione possa avvenire si desume dal fatto che il potere di cui alla norma in esame e' potere esercitabile attraverso atti di natura certamente amministrativa, qualificabili, allorché abbiano carattere normativo, cioè idoneità a prescrivere comportamenti ai soggetti esercenti, come regolamenti propri del settore cui appartiene il singolo servizio e cui soprintende la specifica autorità, oppure, se si da rilievo alla limitatezza della platea di detti soggetti ed al loro carattere predefinito in un dato momento, e da tanto si inferisca la mancanza del carattere dell'astratta indeterminazione dei soggetti destinatari, come atti amministrativi precettivi collettivi, cioè diretti verso soggetti determinati. Poiché tali atti sono emanati sulla base di una previsione di legge, allorché il loro profilo funzionale ed il loro contenuto possa essere considerato come determinativo di una clausola rispetto al contratto di utenza, l'applicabilità dell'articolo 1339 c.c., appare in linea generale giustificata, perché, quando detta norma allude alle "clausole" imposte dalla legge non si riferisce soltanto al caso nel quale la legge individui essa stessa direttamente la clausola da inserirsi nel contratto (come sarebbe stato se il Codice avesse richiesto che la clausola sia prevista "direttamente" o "espressamente" dalla legge), ma allude anche all'ipotesi in cui la legge preveda che l'individuazione della clausola sia fatta da una fonte normativa da essa autorizzata.

Il che accade nella specie, poiché la previsione di legge dell'articolo 2, comma 12, lettera h), nell'attribuire all'autorità e fra queste all'A.E.G.G., il

potere di direttiva - se si ritiene che tale potere possa concretarsi nell'individuare clausole dei contratti di utenza - avrebbe appunto l'indicata funzione autorizzatoria, nel senso che la direttiva determinerebbe l'integrazione del contratto in quanto abilitativi da una previsione di legge.

E' vero che nella norma non v'e' alcun riferimento ai contratti di utenza. Tuttavia, la mancanza di tale riferimento non e' affatto decisiva, perche' l'ultimo inciso della norma, prevedendo che le determinazioni dell'autorita' producano gli effetti del successivo comma 37, consente che l'integrazione dei contratti di utenza possa avvenire mediatamente.

L'articolo 2, comma 37, infatti, stabilisce che "Il soggetto esercente il servizio predispona un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorita' di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio": e' allora chiaro che una integrazione del regolamento di servizio, qualora si concreti nella previsione che il contratto di utenza debba contenere una certa clausola, rappresentando il regolamento di servizio sostanzialmente le condizioni generali di contratto alle quali debbono adeguarsi i contratti di utenza, si risolve in via mediata in una integrazione autoritativa dello stesso contratto.

3.3 - Cio' chiarito, riprendendo l'interrogativo su indicato a proposito della necessita' di definire il possibile ambito oggettivo della integrabilita' dei contratti di utenza per il tramite del potere di cui all'articolo 2, comma 12, lettera h), si deve rilevare che l'oggetto di tale potere, la' dove (oltre che alla produzione) si riferisce alla "erogazione dei servizi", ove venga messo in relazione con la proclamazione della Legge n. 481 del 1995, articolo 1, comma 1, in ordine alla tutela degli interessi di utenti e consumatori, si presta ad essere riferito all'intero ambito del rapporto di utenza individuale, perche' l'erogazione del servizio, essendo diretta verso gli utenti ed avvenendo sulla base dei rapporti individuali di utenza, e' formulazione talmente generale da apparire di per se' idonea a comprendere anche il profilo del contenuto di detti rapporti. L'interesse degli utenti e dei consumatori, infatti, non puo' non essere tutelato anche con riferimento a quell'aspetto delle modalita' di erogazione del servizio che si estrinseca nei rapporti individuali. Ne' in senso contrario assume un qualche valore l'espressione con la quale la lettera h) specifica "in particolare" che le direttive debbono definire "i livelli generali di qualita' riferibili al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferibili alla singola prestazione da garantire all'utente". In tal modo si assegna un contenuto minimo necessario alle direttive, ma non si sminuisce il valore onnicomprensivo del riferimento all'erogazione del servizio per come giustificato dall'articolo 1, comma 1.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale non appare fondata neppure una giustificazione delle lettura restrittiva della lettera h) nel senso - come scrive il Tribunale stesso - ch'esso riguarderebbe comunque solo la prestazione del concedente, mentre gli obblighi dell'utente sarebbero considerati dallo stesso articolo 2, comma 12, lettera l) ed n). In disparte il rilievo che non e' chiaro perche' prescrizioni contenutistiche circa i contratti di utenza, dirette a disciplinare gli obblighi del concedente, non afferiscono almeno indirettamente comunque, cioe' anche quando siano dirette a regolare i comportamenti da tenersi da parte dell'utente, alla prestazione del concessionario, posto che ad essa essi si correlano nel sinallagma contrattuale, si osserva che il contenuto delle lettere l) ed n) semmai conferma la lettura estensiva della lettera h).

La lettera l) dispone che l'autorita' "pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali". E la lettera n) che l'autorita' "verifica la congruita' delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parita' di trattamento tra gli utenti, garantire la continuita' della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalita' di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il piu' agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari".

Invero, la previsione della lettera l) attiene a compiti di diffusione di informazione presso gli utenti e la lettera n) disciplina i poteri di verifica dell'Autorita', ma l'una e l'altra attivita' nulla hanno a che fare con la possibile determinazione, attraverso le direttive cui allude la lettera h), del contenuto del contratto di utenza attraverso la mediazione dell'intervento sul regolamento di servizio.

3.4 - Deve, dunque, affermarsi che l'A.E.G.G. attraverso le direttive previste dell'articolo 2, comma 12, lettera h), bene puo' dettare precetti che, in quanto integrano il contenuto del regolamento di servizio cui allude il comma 37 della norma dello stesso articolo 12 possono produrre l'integrazione dei contratti di utenza pendenti attraverso la previsione dell'articolo 1339 c.c..

A fini di nomofilachia, prima di definire le condizioni in presenza delle quali cio' puo' avvenire e, quindi, di chiarire se sia avvenuto in concreto con riguardo alla specie che si giudica, il Collegio reputa opportuno formulare una precisazione, che concerne sempre il profilo oggettivo dell'ambito entro il quale le direttive della lettera h) possono svolgere la funzione di integrazione ai sensi dell'articolo 1339 c.c..

La precisazione e' nel senso che, avvenendo l'integrazione con riferimento a rapporti pur sempre espressione della privata autonomia ed

articolandosi attraverso manifestazioni normative secondarie regolamentari oppure integranti atti amministrativi precettivi collettivi, sia pure autorizzate dalla previsione di legge, essa può comportare interventi che incidano sui rapporti di utenza in modo derogatorio anche di norme di legge, se del caso dello stesso Codice Civile, che abbiano, però, un contenuto meramente dispositivo, cioè derogabile dalla privata autonomia, mentre deve escludersi che possa giustificare interventi in senso derogatorio di norme previste da disposizioni legislative di contenuto imperativo. Invero, mentre l'intervento sulle norme del primo tipo è pienamente giustificabile perché incide su previsioni legislative che le stesse parti, con il loro accordo, potrebbero derogare, sì che appare giustificato a maggior ragione che sia l'Autorità preposta al settore a prevedere la deroga, seppure con il limite funzionale e di scopo di cui immediatamente si dirà, viceversa, in presenza di una norma imperativa di legge, il principio di legalità impone di intendere il fenomeno di attribuzione di poteri di disciplina, con fonti di rango secondario o addirittura non aventi nemmeno contenuto normativo, in modo restrittivo. E, dunque, in mancanza di un'espressa attribuzione del potere di deroga alle norme imperative da parte di una norma di legge (o, deve ritenersi, di rango comunitario ad effetti diretti nell'ordinamento interno), come non esercitabile in deroga ad esse.

Solo in questo senso e nei limiti ora detti si intende condividere l'affermazione di Cons. Stato, 6 Sezione, 11 novembre 2008, n. 5622 circa l'esegesi del potere di normazione di cui all'articolo 2, comma 12, lettera h), che, invece, quel consesso parrebbe avere inteso come riferita ad ogni norma di legge.

3.5- Sciogliendo la riserva espressa poco sopra, il Collegio ritiene, inoltre, che la stessa possibilità di deroga a norme di legge meramente dispositive sia, però, da restringere sotto il profilo funzionale in senso unidirezionale, cioè sia limitata ad una deroga a favore dell'utente o del consumatore. Lo impone sempre il precetto espresso nell'articolo 1, comma 1 della legge di settore in precedenza ricordato circa il necessario indirizzarsi dell'attività dell'Autorità a tutela degli interessi di utenti e consumatori. Ciò, naturalmente, con l'eccezione che vi sia una norma di legge o di rango comunitario ad efficacia diretta che abiliti anche alla deroga a norme imperative. Sicché il principio di diritto che può affermarsi è il seguente: "Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l'integrazione del regolamento di servizio, di cui allo stesso articolo 2, comma 37, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'articolo 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall'Autorità a tutela dell'interesse dell'utente o consumatore, restando, invece, esclusa - salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta - non la consenta - la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell'utente e consumatore".

3.6 - Può passarsi, a questo punto, a definire le condizioni in presenza delle quali la normazione o l'atto di esercizio di poteri amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), con i limiti indicati, può integrare, attraverso la mediazione dell'integrazione del regolamento di servizi, i contratti di utenza individuale.

Tale definizione deve partire dal dato che il potere di normazione o di amministrazione de quo è qualificato con un'espressione, quella di direttiva, che si presta a comprendere: a) l'imposizione di precetti al destinatario sub specie di indicazione di un risultato da raggiungere, se del caso con o senza assegnazione di un limite di tempo, salva la individuazione da parte di esso del modo con cui pervenire al risultato, ch'egli, dunque, può in sostanza poi scegliere; b) l'imposizione di un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di scelta sui tempi e sui modi. Ebbene, l'idoneità della direttiva a determinare, tramite la mediazione dell'integrazione del regolamento di servizio, l'integrazione dei contratti di utenza per la via dell'articolo 1339 c.c. è configurabile soltanto nel secondo caso. Non lo è, invece, nel primo. Soltanto nel secondo caso, l'imposizione di un precetto specifico si può connotare sub specie di clausola, cioè di direttiva regolamentazione prima del regolamento di servizio e, quindi, del contratto di utenza. Invero, una clausola, identificando una parte del regolamento contrattuale deve avere di norma un contenuto determinato, cioè specifico (articolo 1346 c.c.). È vero che la clausola può avere anche un contenuto determinabile (sempre articolo 1346 c.c.), ma allora - ammesso che sia sostenibile un'integrazione ai sensi dell'articolo 1339 c.c., di un contratto, attraverso una norma che si limiti a prevedere che debba assicurarsi un risultato, lasciandone però i modi alla determinazione di una delle parti del contratto - l'onere di specificazione si trasferisce almeno al procedimento ed ai contenuti della determinazione.

Ora, la previsione della Delib. n. 200 del 1999, articolo 6, comma 4, imponendo all'esercente "di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" si connotava certamente come prescrizione del tutto idonea ad integrare una clausola di contenuto determinato. In tanto, la previsione della modalità come concorrente con altre di effetto diverso lasciava al concessionario il potere di individuare questa modalità in concorso con altre e, quindi, lo facultava a prevedere più di una modalità. In secondo luogo, il concessionario era facultato ad individuare gli stessi termini della modalità gratuita. Ne potrebbe dirsi che la prescrizione integrasse una clausola il cui contenuto era rimesso all'individuazione dello stesso concessionario, sì da integrare una clausola di contenuto determinabile: occorre, infatti, tenere presente che la determinabilità, una volta che la modalità gratuita non veniva prevista come esclusiva, era sostanzialmente insussistente, in quanto l'esercizio del potere di determinazione da parte del concessionario doveva muoversi pur sempre lasciando intatta la previsione del codice civile, di cui alla norma

dispositiva sul pagamento, prevista nell'articolo 1196 c.c., secondo la quale "le spese del pagamento sono a carico del debitore". Previsione questa che implica che il costo dell'attività necessaria al debitore per pagare è di norma a suo carico e che, per essere apprezzata nel suo effettivo significato, dev'essere coordinata anche con quelle sul luogo del pagamento, espresse nell'articolo 1182 c.c., e particolarmente con quella sul luogo del pagamento delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro determinate, che il primo inciso del comma 3 della norma, indica nel domicilio del creditore. L'articolo 1196, in sostanza, in riferimento a dette obbligazioni, fra le quali rientrano quelle dell'utente relative al pagamento della bolletta (o fattura) (modalità di richiesta del pagamento sostanzialmente prevista come necessaria dall'articolo 6, comma 1, della nota Delib.), comportava che la spesa necessaria all'utente per recarsi a pagare al domicilio del soggetto esercente fosse a carico di lui. Onde, la previsione di una modalità gratuita di pagamento, in mancanza sia di un'espressa deroga all'articolo 1196 c.c., sia di una deroga implicita, siccome rivelava la previsione come soltanto una delle modalità (e, quindi, alternativa) di quella gratuita, non poteva certo implicare che l'utente dovesse essere esentato da detta spesa, ma, semmai, poteva giustificare che l'esercente non potesse imporre in caso di pagamento al suo domicilio (o ad uno dei suoi domicili) un addebito ulteriore: la spesa per l'esecuzione del pagamento al detto domicilio e, quindi, il costo dell'attività ed il dispendio di attività per farlo ai sensi dell'articolo 1196 c.c., erano a carico dell'utente, stante la mancata deroga a detta norma.

Nel contempo, la mancanza di deroga all'articolo 1196 e, quindi, la conservazione dell'onere del debitore di sopportare eventuali costi per l'attività necessaria per adempiere al domicilio dell'esercente, implicava che lo stesso parametro della "gratuita" dovesse essere valutato comparativamente con il costo di modalità di pagamento che, pur imponendo all'utente un costo, come il pagamento con domiciliazione bancaria o su conto corrente postale, tuttavia, l'avessero esentato dalla spesa necessaria per recarsi presso il domicilio (più o meno lontano) dell'esercente, spesa che poteva essere più o meno rilevante a seconda della sua distanza. In questa situazione la prescrizione dell'articolo 6, comma 4, non aveva nemmeno un contenuto tale da poter essere mutuato come clausola a contenuto determinabile e, dunque, - anche a voler (problematicamente) concedere che un'integrazione ai sensi dell'articolo 1339 c.c., sia possibile da parte di una clausola a contenuto rimesso alla determinazione di una parte - non era idonea a modificare o integrare il regolamento di servizio all'epoca vigente e, quindi, di risulta i contratti di utenza individuali.

3.7- In realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua indeterminatezza assegnava all'esercente una sorta di obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la valutazione dell'A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e notizie, previsti dall'articolo 2, comma 12, lettera g) e quelli di valutazione di reclami, istanze e segnalazioni della successiva lettera m), con conseguente possibilità dell'Autorità all'esito di esercitare il potere previsto dall'articolo 2, comma 20, lettera d), cioè di ordinare "al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo".

Inoltre, l'A.E.G.G., a parte il potere di intervenire con una prescrizione nuova sufficientemente specifica da produrre l'effetto dell'articolo 1339 c.c., avrebbe avuto anche il potere di segnalare all'amministrazione concedente, in sede di parere ai sensi della Legge n. 481 del 1995, articolo 2, comma 34, l'opportunità all'atto del rinnovo della concessione o di una sua revisione di prevedere nella convenzione o nel contratto di programma di cui al comma 36 la prescrizione.

4. - Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte escludersi che la prescrizione della Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, articolo 6, comma 4, abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all'epoca della sua adozione e, di riflesso, l'integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell'articolo 1339 c.c., di modo che l'azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perché basata su una clausola contrattuale inesistente, perché non risultava introdotta nel contratto di utenza.

5.- Va a questo punto precisato che nella specie, avuto riguardo al riferimento della sentenza impugnata all'integrazione per effetto della Delib. A.E.E.G. anche ai sensi dell'articolo 1374 c.c., le stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui all'articolo 1339 c.c., sarebbero riproponibili anche sotto il profilo dell'articolo 1374 c.c..

Mette conto di osservare, tuttavia, che la pertinenza nella specie dell'istituto di cui all'articolo 1374 c.c., sembrerebbe doversi escludere, poiché la norma postula l'integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati dalle parti e, quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione di una disciplina imperativa, come accade per l'istituto di cui all'articolo 1339 c.c..

Nella logica del sistema di cui alla Legge n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall'A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto autoritativamente dovuto.

6. - Conclusivamente il ricorso è accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi sei motivi e la sentenza è cassata.

L'ulteriore motivo di ricorso resta assorbito.

Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessita' di rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda proposta dall'utente debba essere rigettata.

Al riguardo, la sua infondatezza emerge anche per il profilo subordinato, inerente il preteso inadempimento dell'obbligo di informazione: e' evidente che, se la Delib. non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l'oggetto dell'obbligo de quo non puo' essere insorto.

7. - Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere integralmente compensate, giacche' e' notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell'efficacia della norma della nota deliberazione e' stata decisa in modi opposti, come risulta anche da ricorsi esaminati nella stessa odierna udienza, nei quali l'(OMISSIS) era convenuta.

Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi sei motivi. Dichiara assorbito il settimo. Cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda della parte intimata. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte intimata al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di cui euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.